



Protocollo n° **5881**

del **12.04.2021**

Oggetto: Tribunale di Messina Sezione Lavoro, R.G. n. 1308/2021, Vinci Veronica c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto del 31.03.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 31.03.2021 nel giudizio R.G. n. 1308/2021, Vinci Veronica c./Messinaservizi Bene Comune SpA, si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti allegati:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Vinci Veronica;
- procura alle liti autenticata dal legale di controparte;
- decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro in data 31.03.2021 per fissazione udienza del 23.04.2021;
- attestazione di conformità degli atti di causa sottoscritta dal legale di controparte.

La pubblicazione dei suddetti atti assume il valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Il Presidente del C.d.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse **VERONICA VINCI** (C.F. VNCVNC86M50F158T), nata a Messina il 10 agosto 1986 ed ivi residente in Vill. San Michele – Cpl. Primavera, III Lotto, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al presente atto, dall'Avv. Daniela Garufi (CF: GRF DNL7 2S49F158I; PEC avvdanielagarufi@puntopec.it), presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Messina, via Alessio Valore, 21 (Tel-fax 090711643)

contro

- **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.p.A. (C.F. 03459080838)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea;

e nei confronti

di tutti i candidati inseriti in graduatoria finale per **la selezione di n. 100 lavoratori di livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato di durata annuale per operatore ecologico** precedenti alla posizione n. 100, nella quale Veronica Vinci era stata inserita, prima dell'ingiusta esclusione, nonché degli altri 100 candidati inseriti nell'elenco di preselezione pubblicato il 4 novembre 2019.

PREMESSO IN FATTO

A) Su richiesta di avviamento a selezione n. 9237 del 13 agosto 2019, da parte di Messina Servizi Bene Comune S.p.A., il Dipartimento Regionale

dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative – **Servizio XII – Centro per l'impiego di Messina** dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro pubblicava avviso per l'assunzione a tempo determinato (durata annuale) di **n. 100 operatori ecologici** (prot. n. 27511 del 19 agosto 2019, **all. doc. n. 1**, successivamente integrato da avviso prot. n. 28845 del 30 agosto 2019, **all. doc. n. 2** e da avviso prot. n. 29177 del 2 settembre 2019, **all. doc. n. 3**).

Trattandosi di posizione lavorativa, per la quale è richiesto il solo assolvimento dell'obbligo scolastico – senza sostenere apposito concorso per esami – da dichiarare in apposito modulo (unitamente all'immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego), veniva avviata la procedura cd. del **reclutamento tra i presenti** ex art. 16 l. n. 56/87.

Com'è noto, la suddetta procedura contempla la **formazione di graduatoria di precedenza**, in base ai criteri fissati dal D.A. n. 46 del 25 marzo 2004 (**carico familiare e reddito**), formulata, nel caso di specie, secondo ordine decrescente dal punteggio base di 1000 punti, in considerazione dei due criteri appena indicati.

In data 22.01.2020, la ricorrente presentava la propria domanda di preselezione, munita dei richiesti allegati (**all. doc. n. 4**)

B) Con nota prot. 59407 del 3 dicembre 2019 (**all. doc. n. 5**), il Dipartimento regionale competente trasmetteva all'Azienda Messina Servizi Bene Comune S.p.A. l'<*elenco dei soggetti utilmente inseriti negli elenchi di preselezione dei candidati all'assunzione a tempo determinato*> de qua, nel quale **Vinci Veronica** figurava alla **posizione utile n. 100, avendo conseguito 786 punti**.

Conseguentemente, come richiestole, in data 22 gennaio 2020, la ricorrente presentava alla Messina Servizi Bene Comune S.p.A. (prot. n. 921/2020 del 22/01/2020, **all. doc. n. 6) dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto, tra i vari requisiti, anche quello dell’“Assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso”**.

Con nota prot. n. 5245/2020 del 6 maggio 2020 notificata in data 11.05.2020 (**all. doc. n. 7**), Messina Servizi Bene Comune S.p.A. arbitrariamente disponeva l’esclusione di Vinci Veronica dalla suddetta graduatoria per presunta mancanza del possesso del requisito, appunto *<di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso>*.

A seguito della predetta esclusione si formulava in data 05.02.20201 su istanza di accesso agli atti (**all. doc. n 8**), con nota prot. n.2881 del 18.02.2021 (**all. doc. n.9**), in riscontro alla suddetta istanza di accesso Messina Servizi Bene Comune S.p.A. trasmetteva Certificato Casellario Giudiziale al 27/01/2020, per uso amministrativo, estrapolato ex art. 28, comma 3, D.P.R. n. 313/2002, nel quale risultava la seguente unica dicitura (**all. doc. n. 10**): *<1) 02/03/2011 Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Messina esecutivo il 19/04/2011 – 1°reato) violazione al t.u.l.p.s art. 110 comma 1 R.D. 18/06/1931 n. 773 (accertato il 21/12/2010 in Messina) - Circostanza art. 17 R.D. 18/06/1931 n. 773 - Dispositivo: **Ammenda 103,00 Euro** - Dati relativi all’avvenuta esecuzione della pena: **Pagata la pena pecuniaria il 10/01/2013.***

2) 22/01/2015 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 cpp) del Tribunale in composizione monocratica di Messina irrevocabile il 08/04/2015

1° reato) furto art. 624 c.p. (accertato il 19/11/2013 in Messina)

Circostanza: art. 625, n. 2, c.p.

2° reato) truffa art. 640 c.p. (ascertato il 19/11/2013 in Messina)

Dispositivo: attenuanti generiche art. 62 bis c.p. ritenuta la continuazione dei reati di cui ai punti 1) e 2) reclusione mesi 6, multa 665,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento sostituita la pena: l'intera reclusione con la multa 50.665,00 euro

Benefici: Sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.>.

Invece, dal certificato carichi pendenti, aggiornato al 20/01/2020, risultava a Messina Servizi Bene Comune S.p.A., registrati carichi relativi ad una contestazione ex art. 648 c.p. per fatto asseritamente commesso in data 13 agosto 2010 in Messina, nonché ad altra contestazione ex art. 416-ter c.p. per fatto asseritamente commesso in data 1/1/2010 e permanente sino al 31/12/2010 (**all. doc. n. 11**).

E' evidente che detta esclusione dalla graduatoria è gravemente lesiva della sfera giuridica della ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.- Illegittima esclusione per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge sulle norme regolatrici dei rapporti tra diritto al lavoro e precedenti penali. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, commi 2 e 3, D.P.R. n. 313/2002. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 340/82. Violazione e falsa applicazione dell'art. 166, comma 2, c.p.

Vinci Veronica ha subito l'ingiusto pregiudizio del proprio diritto all'assunzione, acquisito tramite l'inserimento in posizione utile in graduatoria (**n. 100**) per un'impropria ed illegittima interpretazione da parte della Messina

Servizi Bene Comune S.p.A. del requisito sull'«assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso».

E' evidente, infatti, come tale requisito non possa mai essere interpretato nel senso che qualunque tipo di condanna penale impedisca l'esercizio di qualsiasi forma di prestazione lavorativa nei confronti di una Pubblica Amministrazione o soggetto ad essa equiparato, come è, invece accaduto nel caso di specie.

1.a.- Sul precedente penale di cui al decreto penale di condanna.

Vinci Veronica è stata esclusa per una veniale fattispecie di violazione dell'art. 100, comma 1 T.U.L.P.S che così dispone: *<In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario>.*

La suddetta fattispecie contravvenzionale, sanzionata con una ammenda di €. 103,00 e pagata dalla ricorrente il 10/01/2013, nessuna conferenza ostativa può mai possedere nei confronti della prestazione lavorativa di “operatore ecologico”.

Pertanto, la ricorrente non aveva alcun obbligo dichiarativo con riferimento alla sussistenza del detto precedente penale, risalente, non pertinente e non rilevante ai fini dell'incidenza sull'attitudine o idoneità professionale a

svolgere il servizio di operatore ecologico.

Controparte sa bene che l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale è prodromica, ai sensi dell'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 313/2002 alla selezione ed individuazione specifica, da parte del datore di lavoro, delle <iscrizioni pertinenti e rilevanti> **(cfr. sul punto, sull'irrilevanza, ai fini dell'esclusione, di decreto penale di condanna su fattispecie di veniale entità, l'orientamento di Codesto Ill.mo Tribunale, ord. 29 gennaio 2021 – RG. 3705/2020).**

Va qui aggiunto che il suddetto precedente penale contravvenzionale, in realtà estinto, ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p., già al momento della pubblicazione della procedura ed al momento dell'autodichiarazione, non avendo la Vinci nel biennio successivo, commesso alcuna contravvenzione o delitto della stessa indole: *<5. (...) Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena>.*

Controparte non ha avuto remore ad escludere la Vinci, pur potendo agevolmente riscontrare, proprio in base alla documentazione acquisita (certificato casellario giudiziale e certificato carichi pendenti), l'estinzione della suddetta contravvenzione che, come noto, non viene espunta automaticamente dal casellario.

Pertanto, a maggior ragione, la Vinci non era tenuta a dichiarare, pur in presenza della suindicata clausola del bando, il precedente penale

relativo a reato estinto, e pertanto la mancata dichiarazione non può costituire alcun mendacio.

Recentemente, il Tribunale di Roma 2 settembre 2019 (s.n., in *Redazione Giuffrè*) con riferimento alla fattispecie di estinzione del reato patteggiato di cui all'art. 445 c.p.p., ha ritenuto che non può ritenersi mendace chi non ha fatto menzione al reato estinto nei suddetti termini di legge.

Ma a tutto voler concedere, anche ipotizzando che dal certificato selettivo, possa emergere comunque l'iscrizione del decreto penale di condanna *de quo*, è evidente che si tratta di una prima condanna ad una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, per la quale ipotesi la legge prevede la non menzione nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.).

Ai sensi dell'art. 28, comma 3, D.P.R. n. 313 cit., il datore di lavoro non può escludere automaticamente da una graduatoria definitiva un lavoratore destinato alle mansioni di operatore ecologico per una veniale fattispecie, estinta attraverso il pagamento.

L'amministrazione pubblica o il soggetto ad essa equiparato è tenuta infatti ad una valutazione espressa sulle ragioni per le quali ha ritenuto che la fattispecie per la quale la Vinci è stata attinta da decreto penale di condanna al pagamento di ammenda di €. 103,00 incida in maniera addirittura ostativa sulla moralità e professionalità del lavoratore, così da impedirgli di svolgere la prestazione di operatore ecologico.

E' evidente che, nel caso di specie, invece di procedere ad un'automatica esclusione lesiva del diritto al lavoro, andava operato un bilanciamento con la basilare istanza di tutela della ricorrente, nella sua individualità e funzionalità

lavorativa, con particolare riferimento all'interpretazione dei requisiti di moralità richiesti per l'assunzione, soprattutto se a tempo determinato e per prestazioni materiali, per le quali è richiesto solo l'assolvimento degli obblighi scolastici.

Le uniche ipotesi di esclusione automatica sono quelle contemplate dall'art. 12, comma 2, D.P.R. n. 340/82: *“Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione”.*

Non è questo il caso concernente Vinci Veronica e se la suddetta limitazione delle ipotesi di esclusione automatica vale per i concorsi pubblici nei quali si devono svolgere esami, a maggior ragione, il principio deve valere per le procedure quali quelle di odierna attenzione.

La ricorrente non si capacita di quale incidenza possa avere una fattispecie così veniale, peraltro estinta, sulla valutazione della moralità e della professionalità collegata al servizio di operatore ecologico che ella ha il pieno diritto di svolgere essendosi collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva.

1.b.- Sulla sentenza di patteggiamento del 22 gennaio 2015, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

E' illegittima anche l'esclusione della Vinci in relazione alla sentenza di patteggiamento del 22 gennaio 2015, per cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il datore di lavoro pubblico, come quello privato, ben può verificare il requisito di partecipazione ad una qualsivoglia procedura selettiva con riferimento ai precedenti penali, ma solo nei limiti in cui la legge consente che i medesimi precedenti possano avere valenza ostativa all'accesso all'impiego, ossia nei limiti in cui essi possano incidere sui requisiti di partecipazione.

Se la legge, invece, non lo consente, come in questo caso, la richiesta di informazioni sulla pendenza di qualunque precedente penale, attraverso un modulo in ciclostile (che non consente margini di manovra, nel senso che si deve sbarrare sì o no, con l'indicazione di tutti i precedenti penali anche quelli colposi, di tenue entità o oggetto di sospensione condizionale della pena), rappresenta un'indebita violazione della *privacy*.

Con riferimento al dato estrapolato dal Casellario riguardante la Vinci, **l'art. 166, comma 2, c.p.** vieta espressamente che i precedenti penali per i quali l'imputato benefici della sospensione condizionale della pena abbiano valenza ostativa rispetto all'accesso all'impiego ed al diritto al lavoro: *“la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per se sola motivo d'impedimento all'accesso a posto di lavoro pubblici o privati ...”*.

Il suddetto divieto *ex lege* preclude, pertanto, al datore di lavoro di imporre un'autodichiarazione generica comprensiva anche dei precedenti penali assistiti dal beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché questi ultimi, secondo il disposto normativo appena sopra riportato, non sono conferenti ai requisiti di partecipazione.

Eppure il datore di lavoro ha preteso di conoscerli.

E così, delle due l'una: o il candidato trasmette informazioni non

dovute, inserendo anche il riferimento ai precedenti non ostativi al lavoro, con la conseguenziale compromissione di *privacy* e del diritto all'oblio, oppure rischia di essere escluso, per non aver pedissequamente osservato una rigorosa prescrizione formale attraverso una schematica modulistica.

Alla Vinci è, dunque, stato negato l'acquisito diritto al lavoro - per il tramite dell'esclusione da una posizione utile in graduatoria - non per il precedente penale assistito da sospensione condizionale della pena (in quanto lo vieta la legge), ma per la presunta dichiarazione ritenuta non veritiera sull'assenza di precedenti penali (che, peraltro, tale non è, avendola la Vinci in relazione alle fattispecie conferenti alla fruizione del diritto al lavoro).

Invece di escluderlo, tutt'al più, dopo la consultazione del Casellario, controparte avrebbe dovuto registrare, in applicazione del divieto di cui all'art. 166, comma 2, c.p., il dato del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore della ricorrente, mantenendolo nella propria posizione utile, senza pregiudicarne l'acquisito diritto alla prestazione lavorativa a tempo determinato.

Va aggiunto che anche se la Vinci avesse dichiarato i suddetti precedenti penali assistiti dal beneficio condizionale della pena, controparte, sempre in virtù del citato art. 166, comma 2, c.p., non avrebbe potuto mai disporre l'esclusione.

Senza dire che è, a dir poco, eccessivo e sproporzionato pretendere dal ricorrente l'esatta comprensione di quel modulo, fino addirittura a compromettere la prestazione del servizio di operatore ecologico a tempo determinato.

Va, in proposito, rimarcato che Codesto On.le Tribunale adito ha

ritenuto illegittima l'interpretazione estensiva di controparte sulla clausola del bando, che configura quale requisito necessario per la partecipazione, la circostanza di “non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 del c.p.p.”, ritenendo che tale previsione debba necessariamente essere interpretata in combinato con la disposizione imperativa di cui all'art. 166, c. 2 c.p. e non con riferimento a qualsivoglia fattispecie (cfr., *ex multis*, Trib. Me, Sez. lav., ord. 30 ottobre 2020 su Rg. n. 3597/2020 e ord. 25 gennaio 2021 su RG. 3599/2020).

1.c.- A conferma della manifesta illegittimità dell'interpretazione arbitrariamente rigorosa di controparte, **la legge non prevede l'inserimento delle suddette fattispecie nella versione del certificato del casellario giudiziale rilasciata al titolare.**

Infatti, a seguito di accesso dell'interessato, dal Certificato del Casellario giudiziale, rilasciato a Vinci Veronica (nr. 3691/2021) risulta:<NULLA> (all. doc. n. 12).

Ne deriva che il contenuto della dichiarazione sostitutiva della Vinci non poteva che essere quello reso e prodotto al datore di lavoro, per cui alcun dolo o comunque alcun intento di raggiro ed elusione possono rinvenirsi nella condotta della ricorrente.

Certamente, la Vinci non era tenuta a dichiarare più di quanto emergesse dal Certificato del Casellario Giudiziale dalla medesima estrapolabile, come invece si pretenderebbe *ex adverso*.

Inoltre, se Messina Servizi Bene Comune S.p.A. avesse fatto la richiesta di certificato selettivo (invece che quella di certificato generale), come impostole

dall'art. 28, comma 2, D.P.R. n. 313/2002, riformato dal d.lgs. n. 122/2018 (e non ai sensi del comma 3, come invece ha erroneamente fatto), avrebbe ottenuto lo stesso esito contenuto nel certificato rilasciato alla parte interessata.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 28, D.P.R. n. 313/2002, il certificato selettivo, infatti, «contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore».

Va precisato, infatti, che prima della riforma del 2018 sul contenuto del certificato del casellario giudiziale, dal combinato disposto degli artt. 175 c.p. e dell'art. 688 c.p.p. si evinceva che, allorchè le pubbliche amministrazioni avevano necessità di un certificato, quale quello in discussione, per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna definitiva; dunque, la non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati.

Secondo Cass. Pen. n. 37566/2019: *<Tale normativa è notevolmente mutata con l'introduzione del D.P.R. n. 313 del 2002, che con l'art. 52 ha abrogato, fra gli altri, l'art. 688 c.p.p. ... La differenza rispetto all'abrogato art. 688 c.p.p. sta nel fatto che è venuta meno l'equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi e "ogni organo avente giurisdizione penale" che "ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona">.*

2.- Illegittima esclusione per violazione e falsa applicazione delle

disposizioni di legge sulle norme regolatrici dei rapporti tra diritto al lavoro e carichi pendenti. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 Statuto dei lavoratori ed art. 27 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza fino al passaggio in giudicato.

2.a.- Sempre con riferimento alla clausola del bando che impone il possesso del requisito dell'<*assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso*>, **Vinci Veronica è stata esclusa anche in ragione di carichi pendenti** (all'esito di accertamento d'ufficio, mediante acquisizione dello specifico certificato in data 20 gennaio 2020; all. doc. n. 11), relativi ad una contestazione ex art. 648 c.p. per fatto asseritamente commesso in data 13 agosto 2010 in Messina, nonché ad altra contestazione ex art. 416-ter c.p., per fatto asseritamente commesso in data 1/1/2010 e permanente sino al 31/12/2010 già reato estinto per intervenuta prescrizione alla data di presentazione della domanda di partecipazione e dichiarata la prescrizione con sentenza del 16.02.2021 (All.doc. 13) .

Sul punto, va rilevato che la clausola del bando che dispone l'esclusione in caso di accertamento da parte del datore di lavoro della sussistenza di carico pendente (con precipuo riferimento ai precedenti penali in corso) in capo all'avente diritto al lavoro ed alla relativa assunzione è illegittima in quanto tanto indiscriminatamente estensiva, da far sì che la rilevazione di qualsivoglia tipo di carico pendente sia preclusiva dell'accesso al posto di lavoro.

Tale interpretazione è, infatti, manifestamente illegittima, in quanto si pone **in aperta violazione dell'art. 8 dello Statuto dei lavoratori** che, come noto,

vieta al datore di lavoro di effettuare indagini, ai fini dell'assunzione, su fatti non pertinenti alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Nel caso di specie, è davvero incomprensibile come controparte abbia potuto escludere la Vinci da una procedura, volta all'assegnazione a tempo determinato di mansioni di operatore ecologico, per il solo fatto di aver subito condanne non definitive per le quali ha ricevuto il beneficio della sospensione condizionale della pena già in primo grado (all.doc n. 14) per il reato contestato ex art. 648 c.p. e per l'altro procedimento conclusosi in data 16.02.2021 con una sentenza di non luogo a procedere perche' il reato si e' estinto per intervenuta prescrizione (come risulta *per tabulas*, cfr. all. doc.13)

Inoltre, la suddetta clausola viola la *ratio* della funzione attestativa sentenza del certificato penale, la cui acquisizione, evidentemente, non può costituire superamento del principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Sul punto, valga l'insegnamento della **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro**, ampiamente recepito ed applicato da Codesto On. Tribunale del Lavoro: *“La richiesta del certificato penale integra un limite rispetto alla previsione di cui all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi (...) su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore) che si giustifica con la rilevanza ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore della conoscenza di date informazioni relative all'esistenza di condanne penali passate in giudicato. Tale limite, in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere*

dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall'art. 27 del T.U. sul casellario giudiziale di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313), ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d'innocenza” (Cass. civ., Sez. lav., 17 luglio 2018, n. 19012).

Pertanto, la clausola relativa all’obbligo di rendere dichiarazione rispetto al carico pendente, a pena di esclusione, è illegittima ed, ove occorra, essa va disapplicata e/o annullata, non potendosi prendere in considerazione gli effetti ai fini del decidere tra le parti in causa.

2.b.- Nè controparte ha mai esternato le ragioni (inesistenti) per le quali la propria scelta di estromettere la Vinci sarebbe stata proporzionata rispetto al precedente medesimo, per quel determinato tipo di procedura e per l’oggetto della prestazione richiesta.

E ciò anche in considerazione del fatto che **le uniche ipotesi di esclusione automatica sono quelle contemplate dall’art. 12, comma 2, D.P.R. n. 340/82:** *“Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione”.*

Invece ha proceduto all’esclusione diretta e formale, ingiustamente pregiudicando il diritto al lavoro, peraltro già acquisito dalla Vinci.

Nessuna falsità dichiarativa può essere dunque ascritta alla ricorrente, e men che meno può essere utilizzata la dichiarazione correttamente resa, cosiccome epurata da fatti non pertinenti e, dunque, protetti da riservatezza, ai fini di

un'illegittima sua esclusione.

Da ultimo, **Cass. civ., Sez. lav., 8 giugno 2020, n. 10854** ha chiarito ancora più analiticamente che l'interpretazione corretta è quella proposta dalla Vinci:

“16. La norma dispone che "qualora dal controllo di cui all'art. 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

17. In relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicchè è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. 18. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata”.

Nel nostro caso, l'omessa dichiarazione, sia nell'uno (precedente penale) che nell'altro (carico pendente) caso è insussistente e comunque non riguardante alcun requisito impeditivo dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

A tale categoria appartengono, infatti, solo i dati decisivi, non quelli inconferenti alla valutazione dell'attitudine professionale.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, sia con riferimento ai precedenti penali che ai carichi pendenti è evidente che il datore non è stato in grado di motivare minimamente l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria che in difetto di tale incombenza fondamentale non può che rivelarsi manifestamente arbitraria, illegittima e lesiva del diritto al lavoro.

Infatti, **la valutazione di esclusione non può essere automatica**, dovendo al contrario essere effettuato nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza dell'azione amministrativa, con imprescindibile contestualizzazione degli episodi vagliati ed attenta valutazione delle caratteristiche oggettive del fatto addebitato e della personalità del candidato (anche alla luce della sua evoluzione temporale, cfr. **Cass. civ., Sez. Lav., 11 luglio 2019, n. 18699**, secondo cui: *“Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, D.P.R. n. 3/57 o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. n. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, **allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione, possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett. D), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto***

alla gravità dei comportamenti tenuti”).

3.- Interpretazione conforme a legge e/o richiesta di disapplicazione e/o annullamento.

A tutto quanto rilevato ai superiori nn. 1) e 2) del presente ricorso, consegue la manifesta illegittimità della clausola del bando, ove interpretata nel senso che il requisito sull’<assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso> debba essere oggetto di autodichiarazione da parte del candidato sia con riferimento ai precedenti penali sia con riferimento ai carichi pendenti, in maniera automatica, indiscriminata e sistematica, senza alcuna considerazione delle norme di rango legislativo costituzionale e ordinario di senso contrario ed incompatibili con essa, senza nessuna distinzione con riferimento alla pertinenza della fattispecie incriminatrice rispetto alla prestazione lavorativa, oggetto della procedura selettiva, ed ancora senza alcuna motivazione sulle ragioni della esclusione in concreto.

Pertanto, ove Codesto On. Tribunale non ritenesse bastevole lo strumento dell’interpretazione conforme a legge della suddetta clausola, se ne chiede, ove occorra, la disapplicazione e/o l’annullamento, sia con riferimento ai carichi pendenti sia con riferimento ai precedenti penali, ai fini del decidere tra le parti in causa, per l’ingiusta compromissione da essa cagionata al diritto all’assunzione ed al lavoro di Vinci Veronica.

SUL PERICULUM IN MORA

In ordine al *periculum in mora*, giova evidenziare che l’arbitraria opzione di esclusione dalla graduatoria nella quale era stata utilmente inserita,

comporta un pregiudizio grave ed irreparabile in capo alla ricorrente, a maggior ragione in considerazione che se non intervenisse il provvedimento cautelare, Vinci Veronica non potrebbe usufruire del contratto a tempo determinato di durata annuale.

Va rilevato che la graduatoria risulta ancora aperta e che Messina Servizi Bene Comune S.p.A. continua ad attingervi alla data del presente ricorso per reclutare nuovi operatori ecologici.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per la ricorrente di far fronte alle necessità della propria famiglia, in considerazione delle pessime condizioni di reddito in cui versa l'intero nucleo.

L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia.

**RICHIESTA DI EMISSIONE DECRETO *INAUDITA ALTERA*
PARTE**

Da ultimo, si rappresenta che, come anticipato nel motivo che precede in ordine al *periculum in mora*, sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi

giorni necessari per la convocazione della controparte, posto che, come si diceva, la prestazione lavorativa è collegata a rapporto a tempo determinato di durata annuale.

Ragion per cui al fine di evitare - ancorché momentaneamente - che la convocazione della controparte possa concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, con la conseguenza che l'emanando auspicato provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe *inutiliter dato*, si chiede che l'On.le Giudicante adito Voglia sospendere, *inaudita altera parte*, l'ingiusta esclusione e ordinare il reinserimento in graduatoria di Vinci Veronica con le connesse incombenze e determinazioni per consentirle di godere del diritto al lavoro che, nel caso concreto, le spetta per legge.

**ISTANZA DI NOTIFICA DEL RICORSO E DEL DECRETO DI
COMPARIZIONE CON LE MODALITA' DI CUI AGLI ARTT. 150 E
151 CPC**

Com'è noto, l'art. 150 c.p.c. dispone che, quando la notificazione nei modi ordinari risulti sommamente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, su istanza di parte si può autorizzare la notifica per pubblici proclami.

Ex art. 151 c.p.c., il giudice può prescrivere la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie.

Stante la difficoltà per la ricorrente di procedere alla notificazione con le suddette modalità ordinarie, si chiede che, qualora il Presidente del Tribunale adito e/o il GUL designato lo ritenga necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, al fine di porre a conoscenza dell'istaurando

giudizio tutti i candidati alla procedura selettiva collocatisi in graduatoria in posizione antecedente alla n. 100 di Vinci Veronica (o comunque utile anche con riferimento ad eventuali scorrimenti della graduatoria del doppio di numeri di posti disponibili, giusta elenco di preselezione del 14 novembre 2019), venga autorizzata la notificazione a mezzo di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e/o del Dipartimento Regionale dell'Impiego, dell'Orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato Regionale e/o di Messina Servizi Bene Comune S.p.A e/o del Servizio XII – Centro per l'impiego di Messina, indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati, mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale del ricorso.

Tutto ciò premesso, Vinci Veronica, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1) Preliminarmente, premesso che il presente ricorso, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato a tutti i candidati controinteressati ed in particolare a coloro che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 786 punti, corrispondente a quello attribuito a Vinci Veronica, compresi coloro che sono stati inseriti oltre la posizione n. 100, in quanto potenziali controinteressati che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso; rilevato che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva

instaurazione del contraddittorio, **autorizzare la notifica ex art. 151 cpc**, (anche derogando dalle formalità previste dall'art. 150 cpc) anche mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet della Regione Siciliana, nelle articolazioni in narrativa indicate e/o anche, se ritenuto necessario, di Messina Servizi Bene Comune S.p.A. o secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più confacenti ed opportune

2) In via principale, con decreto *inaudita altera parte*, ove occorra assunte sommarie informazioni, accertare e dichiarare il diritto di Vinci Veronica di prestare servizio quale operatore ecologico secondo la procedura e secondo la tempistica esposta in narrativa;

3) Per l'effetto, condannare Messina Servizi Bene Comune S.p.A al reinserimento di Vinci Veronica nella graduatoria finale nella quale figura al posto utile n. 100, con un punteggio di 786 ed ai conseguenziali adempimenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa e per la percezione di tutte le voci retributive o comunque connesse alla prestazione cui la ricorrente ha diritto;

4) Ove occorra ed ove Codesto On. Tribunale adito non ritenga bastevole un'interpretazione conforme a legge secondo quanto articolato in ricorso, ritenere e dichiarare illegittima la clausola del bando sulla dichiarazione del requisito di "Assenza di condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di procedimenti penali in corso" sia con riferimento ai carichi pendenti sia con riferimento ai precedenti penali e, per l'effetto, disapplicarla e/o annullarla;

5) In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle

parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca dell'esclusione di Vinci Veronica dalla graduatoria per la selezione di n. 100 lavoratori di livello "J" – CCNL Utilitalia con contratto a tempo determinato di durata annuale per operatore ecologico e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopra dedotti e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

6) Nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a svolgere la prestazione lavorativa di operatore ecologico di durata annuale ed a percepirne la retribuzione, godendo di tutti i diritti connessi;

7) Con riserva di articolazione dei mezzi di prova anche in relazione alle difese di controparte su cui incombe l'onere della prova.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dichiara che con delibera n.605/2021 del 10.03.2021 , che si allega, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina ha ammesso la Signora Vinci Veronica al patrocinio a spese dello Stato.

Pertanto, ai fini del contributo unificato si dichiara che nulla è stato versato.

Messina li 29.03.2021

Avv. Daniela Garufi

Avv. Daniela Garufi

Via A. Valore,21

98122 Messina

ne assistita da uno o più avvocati disciplinata
casi di cui all'art. 3 del suddetto decreto
e di procedibilità della domanda giudiziale.
eso edotto circa il grado di complessità dell'i
vere ricevuto tutte le informazioni utili circ
o sino alla conclusione dell'incarico; Dichiaro
e ss.mm.ii., di essere stati informati che i dat
finalità inerenti al presente mandato, autorizz

so edotto della polizza assicurativa per la R.C.

20

→
Tica
elo (SUN)

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

Il G.U.L.

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c.

ritenuta la necessità di decidere nel contraddittorio delle parti,

visto l'art. 151 disp att. cpc

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 23/04/2021, ore 9.00, disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura della ricorrente entro il 12/04/2021.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. del ricorso e del presente decreto entro il 12/04/2021.

Dispone che l'udienza del 23/04/2021 si svolga senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 31/03/2021

Il G.U.L.

Dott.ssa Rosa Bonanzinga

Handwritten text at the top of the page, partially cut off.